

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(REVIGLIO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LA MALFA)

e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(PANDOLFI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA 18 MAGGIO 1981

Modifiche ai decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, nn. 597 e 602, nonché agevolazioni fiscali per i finanziamenti contratti all'estero, per i finanziamenti dei crediti all'esportazione e per il consolidamento dei crediti nei confronti delle imprese industriali

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge in rassegna intende apportare alcuni miglioramenti alla vigente disciplina delle imposte sul reddito introducendo elementi di razionalizzazione in tema di deducibilità dei costi e degli oneri ai fini della determinazione del reddito di impresa ed in tema di versamento delle ritenute su redditi di obbligazioni e titoli similari.

Il disegno di legge contiene altresì norme di agevolazione in materia di imposte sul reddito relativamente a operazioni di finanziamento contratte all'estero ed in materia di imposta sostitutiva per le operazioni di credito a medio e lungo termine all'esportazione, nonché disposizioni intese ad incentivare il contributo da parte delle aziende ed istituti di credito alla manovra del risana-

mento finanziario delle imprese industriali mediante lo strumento del consolidamento dei debiti delle imprese, tenendo conto anche degli effetti prodotti dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787. In tal senso le disposizioni si pongono come un efficace strumento di sostegno e si collocano, insieme alle altre misure adottate dal Governo, nello stesso quadro di incentivazione degli impieghi produttivi.

Gli interessi costituiscono una componente negativa del reddito di impresa, cui il legislatore ha dedicato una particolare disciplina sia per ragioni di cautela collegate alla circostanza che non è sempre possibile riferirli ad altro costo specifico, sia per la difficoltà di appurare con certezza l'effettività della causale o la destinazione dei finanziamenti. Perciò l'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973 sottrae espressamente gli interessi passivi dalla disciplina comune concernente la deducibilità dei costi e degli oneri, riservando al successivo articolo 58 la loro disciplina specifica. Questo disposto normativo muove dalla premessa che gli interessi passivi riguardano — come componente negativa — sia i redditi di impresa imponibili che quelli esenti nella proporzione in cui i ricavi e proventi che danno luogo ai redditi imponibili stanno all'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi, compresi quelli che danno luogo a redditi esenti. Conseguenza quindi la deducibilità degli interessi passivi nel loro totale ammontare, quando i termini della proporzione sono uguali, e la loro deducibilità in misura ridotta e pari al valore percentuale espresso dal rapporto tra ricavi e proventi che concorrono a formare il reddito imponibile di impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi, compresi cioè quelli che fruiscono di esenzioni. Tuttavia gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni pubbliche esenti a norma dell'articolo 31 del decreto presidenziale n. 601 del 1973 concorrono a formare l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi non per l'intero importo, bensì per i nove decimi. Siffatta disposizione, in virtù della quale la proporzione cui più sopra si è ac-

cennato è spostata a vantaggio della quota deducibile degli interessi passivi, reca una palese difformità di trattamento rispetto agli interessi, premi ed altri frutti diversi da quelli previsti dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 e che pur fruiscono di esenzioni.

Con l'articolo 1 del presente disegno di legge si intende pertanto modificare la specifica disciplina del rapporto di deducibilità degli interessi passivi per quanto riguarda gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni pubbliche esenti a norma dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, riconducendola nelle linee generali e proprie della deducibilità degli interessi passivi prevista nella prima parte dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973.

Con lo stesso articolo 1 inoltre si afferma in forma sistematica il principio della deducibilità, conformemente alla proporzione stabilita nel primo comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973 (che è stata più sopra ricordata), dei costi ed oneri non suscettibili di imputazione specifica ad attività tassate; ferma, ovviamente, l'esclusione integrale dei costi ed oneri suscettibili di imputazione specifica ad attività esenti.

La norma proposta con l'articolo 2 riduce, per particolari redditi, la sfasatura temporale esistente tra il momento di applicazione della ritenuta ed il momento del relativo versamento.

A tale fine dispone che le ritenute alla fonte sui redditi delle obbligazioni e dei titoli similari caratterizzati da scadenze di cedole o comunque da scadenze periodiche, emessi da società ed enti nonché da istituti di credito o da sezioni o gestioni di aziende ed istituti di credito che esercitano il credito a medio e lungo termine, debbono essere versate entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello di scadenza delle cedole o, comunque, delle scadenze periodiche degli interessi, premi ed altri frutti. La disposizione, mentre nulla innova per quanto riguarda il versamento delle ritenute di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Repubblica n. 600 del 1973 (neppure sotto il profilo delle scadenze dei versamenti in acconto) e di cui all'articolo 30 dello stesso decreto, anticipa il termine per il versamento delle ritenute effettuate periodicamente nel periodo d'imposta sugli interessi da obbligazioni e titoli simili (che attualmente è previsto entro due mesi dalla chiusura del periodo di imposta in cui il reddito è maturato) avvicinandolo sostanzialmente a quello in cui le ritenute stesse sono operate. Viene altresì espressamente previsto che il primo versamento da eseguirsi a norma della nuova disciplina debba essere effettuato entro i primi quindici giorni del secondo mese successivo a quello nel quale entrerà in vigore la legge. Il versamento delle ritenute sugli interessi, premi ed altri frutti scaduti dall'inizio del periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge sino al termine del mese nel quale la legge stessa è entrata in vigore deve invece essere eseguito nel termine di due mesi dalla chiusura dello stesso periodo di imposta.

Le difficoltà attualmente esistenti nel reperimento di capitali di finanziamento sono sottintese dall'articolo 3 del presente disegno di legge, il quale intende apprestare una equilibrata agevolazione per le ipotesi di approvvigionamento di disponibilità all'estero.

Va ricordato a questo proposito che gli interessi passivi su mutui contratti all'estero costituiscono un reddito di capitale imponibile in Italia in quanto erogato da un soggetto residente. Per il disposto dell'articolo 26, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'imposizione si realizza applicando sull'importo di tali interessi una ritenuta a titolo di imposta (15 per cento).

La misura proposta con il disegno di legge in rassegna consiste, principalmente, nella esclusione di tali interessi dal campo di applicazione della ritenuta e, secondariamente, nell'esenzione del reddito dalle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi.

Data la tendenza dei finanziatori esteri a determinare il rendimento dei finanziamenti

al netto dell'onere tributario e dunque, di fatto, con traslazione di questo sul finanziato italiano, la misura proposta determina una riduzione del costo dei finanziamenti proporzionale alla misura della riduzione dell'onere tributario.

I benefici tributari previsti nell'articolo in rassegna (che riguardano i finanziamenti contratti all'estero dalla data di entrata in vigore della legge sino al 31 dicembre 1982) rientrano nel quadro delle iniziative promozionali che si rendono necessarie per rafforzare e razionalizzare l'apparato produttivo del Paese anche attraverso appropriate incentivazioni fiscali.

Essi possono essere utilizzati dagli operatori economici, senza peraltro dover deformare i risultati del bilancio d'esercizio, nel quadro dei possibili investimenti programmati a sostegno, soprattutto, del recupero di produttività e di incremento delle esportazioni.

L'incentivo dell'esenzione dalle imposte sui redditi degli interessi concernenti detti finanziamenti facilita, in pratica, l'afflusso di capitali nuovi nell'economia italiana, attraverso lo strumento del credito ad un costo, non scoraggiante o insostenibile, caratterizzato dai soli oneri finanziari già rilevanti per se stessi.

Le disposizioni agevolative consentono di convogliare, in coerenza con il piano economico triennale 1981-1983, investimenti nei settori economici maggiormente interessati e, parallelamente, di incentivare e sostenere l'esportazione, ponendo su basi concrete il recupero delle condizioni di sviluppo del Paese in un quadro di crescenti difficoltà internazionali, con benefici rilevabili in particolar modo nei confronti degli operatori economici con gestioni sane ed efficienti.

La disposizione dell'articolo 4 completa le misure agevolative di riduzione dell'imposizione sui finanziamenti all'*export*.

Attualmente, le operazioni di credito a medio-lungo termine all'esportazione sono esenti dalle ordinarie imposte indirette (imposta sul valore aggiunto, catastale, ipotecarie, concessioni governative) ed assoggettate ad imposta sostitutiva, con aliquota pari allo 0,5 per cento dell'ammontare compless-

sivo del finanziamento. Ciò per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1980, n. 897, il quale ha limitato l'imposizione sostitutiva alle sole operazioni di credito di durata superiore ai diciotto mesi, riportando nell'alveo dell'imposizione ordinaria le operazioni di credito a breve termine all'esportazione, per le quali l'imposizione sostitutiva era in definitiva più onerosa dell'ordinaria.

È da ricordare che l'imposta sostitutiva è stata introdotta nell'ordinamento tributario come norma di favore e come tale mantenuta in forza della legge 9 ottobre 1971, n. 825, contenente la delega legislativa al Governo della Repubblica per l'attuazione della riforma tributaria. L'entità del favore, funzione della differenza fra l'onere complessivo delle imposte sostituite e quello dell'imposta sostitutiva, è attualmente insufficiente.

Per introdurre un ulteriore incentivo all'esportazione, il presente articolo prevede, pertanto, un'ulteriore temporanea riduzione allo 0,1 per cento dell'imposta sostitutiva gravante sui finanziamenti dei crediti all'esportazione previsti dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, di durata superiore ai diciotto mesi, erogati in base a contratti conclusi successivamente alla data di entrata in vigore della legge fino al 31 dicembre 1982.

L'articolo 5 proroga il beneficio fiscale previsto dall'articolo 5 della legge 5 dicembre 1978, n. 787, che, per le ipotesi di consolidamento dei crediti delle imprese industriali, prevede una deduzione dal reddito d'impresa delle aziende di credito, per ciascuno degli anni di durata del credito consolidato, di una somma pari all'interesse non lucrato dalle aziende stesse per aver consolidato i crediti ad un saggio di interesse inferiore a quello stabilito per il credito agevolato al settore industriale al momento del consolidamento.

Lo stesso articolo mira inoltre ad introdurre, sempre in favore delle aziende di credito, la possibilità di costituire, con quote imputabili al conto economico dell'esercizio in corso al momento del consolidamento e a quelli dei quattro esercizi successivi, uno specifico fondo a copertura dei rischi connessi all'operazione di consolidamento, commisurato ad una percentuale dell'ammontare dei crediti consolidati corrispondente al rapporto tra la differenza fra il tasso di riferimento vigente all'atto del consolidamento e il tasso di consolidamento e la differenza fra detto tasso di riferimento ed un terzo dello stesso tasso e in misura comunque non superiore all'ammontare dei crediti stessi.

Sempre lo stesso articolo prevede infine un'ulteriore agevolazione nell'ipotesi in cui in un determinato periodo di imposta l'ammontare dell'accantonamento risulti superiore all'ammontare residuo dei crediti, consentendo che l'eccedenza possa essere trasferita al fondo di cui al primo comma dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973 anche in eccedenza, fino al riassorbimento, del limite massimo ivi previsto.

Delle norme qui presentate hanno un effetto sul bilancio dello Stato del 1981 solo quelle relative all'articolo 4, che determina una riduzione del gettito per meno di 5 miliardi di lire, e all'articolo 2, cioè all'anticipo del versamento della ritenuta sugli interessi corrisposti su obbligazioni, con la quale vengono riscossi anticipatamente (cumulandosi con l'analogo gettito già incassato nel 1981) 260 miliardi di lire, che altrimenti avrebbero inciso sul bilancio 1982 (tale valutazione è fatta nella previsione che il disegno di legge venga approvato dal Parlamento entro il prossimo mese di luglio 1981, mese in cui viene a scadere un elevato ammontare di cedole).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni e correzioni:

all'articolo 58, nel primo comma, sono soppresse le parole: « tuttavia gli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni pubbliche esenti a norma dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concorrono a formare l'ammontare complessivo per i nove decimi del loro importo. »;

all'articolo 61, l'ultimo comma è soppresso;

all'articolo 74, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« I costi e gli oneri sono deducibili se ed in quanto si riferiscono ad attività da cui derivano ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa; se non sono suscettibili di imputazione specifica si deducono nella proporzione stabilita dal primo comma dell'articolo 58 ».

Art. 2.

Il numero 3-bis) del primo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 3-bis) nel termine di due mesi dalla chiusura del periodo di imposta per i versamenti previsti dall'articolo 3, primo comma, numero 4), salvo quanto disposto nel successivo numero 3-ter); ».

Nel primo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modifica-

zioni, dopo il numero 3-bis), è aggiunto il seguente:

« 3-ter) entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello di scadenza delle cedole o a quello di ciascuna scadenza periodica di interessi, premi ed altri frutti per i versamenti previsti dall'articolo 3, primo comma, numero 4), relativamente alle ritenute alla fonte su redditi di cui all'articolo 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; ».

Il primo versamento, da effettuarsi a norma del numero 3-ter) del primo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, deve essere eseguito entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello nel quale è entrata in vigore la presente legge.

Il versamento delle ritenute alla fonte sui redditi indicati nel secondo comma del presente articolo, relativo alle ritenute sugli interessi, premi ed altri frutti scaduti dall'inizio del periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sino al termine del mese precedente a quello nel quale la legge stessa è entrata in vigore, deve essere eseguito nel termine di due mesi dalla chiusura dello stesso periodo di imposta.

Art. 3.

Gli interessi corrisposti per finanziamenti contratti all'estero, dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 1982, di durata non inferiore a diciotto mesi, che non siano trasformazione di debiti esistenti, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni di soggetti non residenti nel territorio dello Stato per finanziare attività di impresa nel territorio dello Stato non sono soggetti alla ritenuta di cui all'ultimo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e sono esenti dalle imposte sul reddito.

Per gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni emesse all'estero le disposizioni

del comma precedente si applicano a condizione che la sottoscrizione abbia avuto inizio dopo l'entrata in vigore della presente legge e non oltre il 31 dicembre 1982.

Art. 4.

Per i finanziamenti dei crediti all'esportazione previsti dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, di durata superiore a diciotto mesi, erogati in base a contratti conclusi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1982, l'aliquota dell'imposta sostitutiva è ridotta allo 0,1 per cento.

Art. 5.

Per i consolidamenti operati da aziende ed istituti di credito nei confronti di imprese industriali entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni dell'articolo 5 della legge 5 dicembre 1978, n. 787, sostituito il termine del 31 luglio 1978 con quello del 31 marzo 1981.

Nella determinazione del reddito imponibile delle aziende e degli istituti di credito che operano i consolidamenti, fermo restando il disposto del secondo comma del predetto articolo 5, è deducibile l'accantonamento iscritto, ai sensi dell'articolo 2424 del codice civile, in apposito fondo del passivo fino a concorrenza della percentuale dei crediti consolidati corrispondente al rapporto tra la differenza fra il tasso di riferimento vigente all'atto del consolidamento e il tasso di consolidamento e la differenza fra detto tasso di riferimento e un terzo dello stesso tasso e in misura comunque non superiore all'ammontare dei crediti stessi. Tale deduzione è ammessa nel periodo di imposta in cui viene operato il consolidamento e nei quattro successivi in misura non superiore, in ciascun periodo di imposta, a un terzo dell'ammontare complessivo.

Le perdite sui crediti di cui al primo comma verificatesi nel periodo di imposta sono deducibili ai sensi dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 set-

tembre 1973, n. 597, limitatamente alla parte non compensata dall'accantonamento. Se in un periodo d'imposta l'ammontare globale dell'accantonamento risulta superiore all'ammontare residuo dei crediti di cui al primo comma, l'eccedenza concorre a formare il reddito del periodo stesso salvo che non sia trasferita al fondo di cui al primo comma dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, anche in eccedenza, fino al riassorbimento, del limite massimo ivi previsto.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.